

**Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ( appendice al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)**

**Approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 23 giugno 2015**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1.**

**Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 93 comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

**Art. 2.**

**Campo di applicazione**

1. Le somme di cui all'articolo 93 comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi e sono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. (ad esempio aggiornamento software, strumenti tecnologici ecc.)
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per la redazione di studi di fattibilità, per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, collaudo o certificato di regolare esecuzione inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione, con esclusione delle attività manutentive<sup>1</sup>, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Per attività manutentiva si intende l'attività periodica – cosiddetta ordinaria - eseguita con cadenza predeterminata, mirata a mantenere in efficienza le proprietà provinciali nonché a ridurre la probabilità di guasti o disservizi. Le prestazioni sopra descritte sono finanziate con il titolo I della spesa.

<sup>2</sup> Art. 132. Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di

5. Ai fini di cui al presente regolamento, per opera o lavoro si intendono:

- a) gli interventi previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
- b) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
- c) i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento provinciale dei lavori in economia, il cui progetto sia costituito dagli elaborati indicati all'art. 105 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- d) i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, il cui progetto sia costituito dagli elaborati indicati all'art. 105 del citato regolamento;
- e) i lavori di manutenzione straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, il cui progetto sia costituito dagli elaborati indicati all'art. 105 del citato Regolamento;
- f) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 inseriti in appalti di servizi, per la quota parte relativa ai lavori.

6. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità.

7. I tecnici incaricati devono avere i requisiti professionali richiesti dalle norme vigenti (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di settore), in relazione alle prestazioni professionali richieste ed alla natura delle opere da realizzare. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione<sup>3</sup>.

### **Art. 3.**

#### **Costituzione e accantonamento dell'incentivo**

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui

---

utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; <sup>(499)</sup>

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; <sup>(499)</sup>

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; <sup>(499)</sup>

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista;

e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) <sup>(497)</sup>.

<sup>3</sup> Art. 253 comma 16 D. Lgs. 163/2006

- all'articolo 93, comma 7 ter, del codice, e' pari all'80% del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
  3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
  4. Ai sensi dell'art. 92 comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel quadro economico di ciascun intervento devono inoltre essere comprese le spese relative all'assicurazione dei dipendenti.
  5. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico

#### **Art. 4.**

##### **Conferimento degli incarichi**

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile del procedimento;
  - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
  - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - d) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, od in qualità di coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
  - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
  - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, o i documenti di direzione lavori e contabili, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o della direzione lavori (disegni, capitoli, computi metrici, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
  - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
2. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del codice sono effettuati con nota protocollata del dirigente preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.
3. Qualora all'interno della struttura competente, secondo le casistiche e le modalità di cui all'art. 90, c. 6 del D.Lgs 163/2006, non vi fosse disponibilità di personale, è aperta la procedura di ricognizione interna, rivolta al personale dei settori tecnici, dell'Ente prevedendo che il personale in possesso dei requisiti richiesti possa rispondere entro 10 giorni consecutivi, fatto salvo la possibilità

di ridurre il termine in caso d'urgenza, previa acquisizione del preventivo nulla osta del rispettivo Dirigente.

4. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, informato il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo, se dovuta, a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

5. L'atto di conferimento dell'incarico relativo alla progettazione ed alle attività tecniche connesse deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

6. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, prima dell'espletamento della relativa gara il Dirigente competente provvede all'istituzione di un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

7. Al momento della costituzione dell'ufficio per la direzione lavori il Dirigente nomina ove necessario il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

8. Il Dirigente almeno 30 giorni prima della data di ultimazione dei lavori, ovvero della data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo qualora non sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione, a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

9. Gli atti di nomina di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione delle aliquote percentuali del compenso previsto al presente regolamento per il compimento delle relative attività, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6. In fase di liquidazione il Dirigente può motivatamente modificare le aliquote secondo l'effettiva attività espletata, informato il responsabile del procedimento.

10. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere per presa visione il provvedimento di nomina.

## **Capo II** **Graduazione e ripartizione dell'incentivo**

### **Art. 5.** **Graduazione dell'incentivo**

1. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'80% del 2%.

2. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro 5.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'80% dell'1,9%.

3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro 25.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'80% dell'1,8%.

4. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione dell'80% dell'1,7%.

5. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000 l'incentivo e' attribuito in

ragione dell'80% dell'1,6%.

6. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

## **Art. 6** **Criteri di riparto**

1. Una volta determinata la quota di incentivo spettante, sulla base della graduazione di cui all'articolo precedente, depurata delle quote connesse alle parti affidate all'esterno, la ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, che indicherà nell'atto di conferimento dell'incarico le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite al successivo comma 2, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. La quota di incentivo individuata al comma 1 è attribuita secondo la seguente ripartizione:
  - a) responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
  - b) tecnico o tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati: dal 15% al 40%
  - c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: dal 5% al 10%
  - d) tecnico o tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, od in qualità di coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati: dal 10% al 40%;
  - e) I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, o i documenti di direzione lavori e contabili, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o della direzione lavori (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 20%;
  - f) personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
  - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 10%.
3. Per progetti di cui all'articolo 5 commi 2,3,4 e 5 è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo stabilito per legge, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
  - a) interdisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sotto-progetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
  - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti

sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, anche a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

#### **Art. 7.**

##### **Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti**

1. Non è possibile affidare incarichi di progettazione, anche nel caso di affidamento a dipendenti dell'amministrazione, subordinando la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, all'effettiva realizzazione dell'opera stessa, in conformità a quanto disposto con Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 125 del 09/05/2007

2. Nel caso in cui un'opera non dovesse essere realizzata, il compenso per la redazione dei progetti sarà determinato in base alle fasi effettivamente progettate.

3. Pertanto, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, i compensi per prestazioni parziali saranno così determinati:

a) progetto preliminare 20 %

b) progetto definitivo 40 %

c) progetto esecutivo 40 %

4. Nel caso in cui il progetto preliminare sia stato sviluppato per essere posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53 comma 2, lettera c) del Codice, la percentuale di riferimento è determinata nel 30 %

5. Nel caso in cui il progetto definitivo sia stato sviluppato per essere posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53 comma 2, lettera b) del Codice, la percentuale di riferimento è determinata nel 50 %

6. Per i progetti relativi alle sole campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del 40% in quanto solo progetto esecutivo.

7. Per i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento provinciale dei lavori in economia, il cui progetto sia costituito dagli elaborati indicati all'art. 105 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, la percentuale di riferimento è determinata nella misura del 60%;

8. i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, il cui progetto sia costituito dagli elaborati indicati all'art. 105 del citato regolamento, la percentuale di riferimento è determinata nella misura del 60%.

#### **Capo III**

##### **Termini temporali e penalità**

#### **Art. 8.**

##### **Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del

provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

4. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

5. Per il mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo è stabilita per ogni giorno di ritardo ingiustificato sul termine previsto per la consegna, una penale giornaliera dello 0,5 per mille sul corrispettivo di incentivo; non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e-bis) ed i costi delle varianti in corso d'opera conseguenti alle medesime motivazioni.

6. Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo di incentivo, superato tale importo il Dirigente può procedere alla revoca dell'incarico. La consegna in ritardo rispetto ai tempi previsti senza applicazione di penale va intesa come ammissione di giustificazione, anche in assenza di certificazione scritta, da parte del Dirigente.

#### Art. 9.

##### **Penalità per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

#### Capo IV

##### **Disposizioni diverse**

#### Art. 10.

##### **Pagamento del compenso**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Dirigente preposto alla struttura competente, sulla base di quanto definito all'articolo 6.

3. Le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno costituiscono economie. Costituiscono altresì economie le quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità o di prestazioni parziali.

4. Gli incentivi, erogabili, vengono pagati, di norma, con cadenza trimestrale.

#### Art. 11

##### **Limiti**

1. Per le attività di progettazione gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al

singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente articolo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

## **Capo V Norme finali**

### **Art. 12.**

#### **Entrata in vigore e norma transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo on line.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per tutte le fasi progettuali che non siano state ancora approvate.
3. La percentuale di cui all'articolo 3 comma 1 deve intendersi come valore di riferimento al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento in quanto conforme alla normativa vigente. Tale percentuale è da intendersi automaticamente adeguata nel caso in cui la normativa disponesse un valore diverso.

### **Art. 13**

#### **Abrogazioni**

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il precedente "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". (approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 167 del 28 ottobre 2013)